

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2966

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALBERINI, SAVIO**

*Presentata il 19 giugno 1985*

### Trattamento economico di trasferimento del personale militare

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 13 della legge 7 maggio 1981, n. 180, concernente modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace ha esteso ai magistrati militari trasferiti d'ufficio ad altra sede, un particolare trattamento di missione.

Tale provvidenza, già prevista per i magistrati ordinari ed amministrativi, trae la sua origine dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, modificato dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 24.

La suddetta normativa consente di attribuire al personale della magistratura, in occasione di trasferimenti d'ufficio, un trattamento di missione in misura intera per il primo anno e ridotto a metà per il secondo anno oltre al trattamento di tra-

sferimento previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e dalla legge 26 luglio 1978, n. 417.

È indubbio che il legislatore con le citate disposizioni ha inteso alleviare i disagi di una categoria, soggetta a mobilità di sede per l'espletamento delle specifiche funzioni; disagi dovuti sia alle difficoltà di reperire alloggi nella nuova località di servizio sia soprattutto per le necessarie e rilevanti spese da sostenere per la sistemazione del nucleo familiare.

Le considerazioni esposte però valgono anche per la categoria dei militari ugualmente soggetta a trasferimenti di sede disposti d'ufficio. Inoltre è da aggiungere che per tale categoria, il fenomeno raggiunge punte di elevata frequenza — non riscontrabile nei rimanenti settori del pubblico impiego — non solo per far fron-

te alle specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, ma anche per consentire l'assolvimento dei diversi incarichi, previsti dalle vigenti leggi sull'avanzamento.

La presente iniziativa, che intende eliminare l'ingiustificata disparità di trattamento tra il personale militare e quello della magistratura in occasione di trasfe-

rimenti d'ufficio si compone di due articoli.

L'articolo 1 prevede per i militari trasferiti, esclusi quelli in servizio di leva, il diritto a percepire l'indennità di missione.

L'articolo 2 tratta l'onere finanziario del provvedimento valutato in 25 miliardi per l'anno 1985, e in 46 miliardi per gli anni successivi.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Al personale militare, escluso quello in servizio di leva, trasferito d'autorità ad altra sede, è estesa l'indennità di missione di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, modificato dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. L'indennità di cui al comma precedente è cumulabile con il trattamento previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni.

### ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 25 miliardi per l'anno 1985 e lire 46 miliardi per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1985 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.